

**TRIBUNALE DI MONZA****Sezione lavoro**

Il Tribunale di Monza, in persona del Giudice del Lavoro, dr. Francesca Capelli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al promossa con ricorso ex art.1 comma 48
L.92/2012 depositato in data 26.11.2014

da

(cf.) rappresentato e difeso

dagli avvocati Donato Apollonio e Michelina Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, viale Coni Zugna 7, in forza di procura in calce al ricorso,

-ricorrente-

contro

(C.F./P.I.), rappresentata e

difesa dall' avvocato Deborah Caglio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, piazza Garibaldi 6 giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta

-resistente -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del presente processo depositato in data 6.11.2015, il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla società convenuta in data 30 gennaio 2015 e decorrenza 2 febbraio 2015 (documento quattro) con inquadramento come impiegato direttivo al primo livello del CCNL del settore terziario con responsabilità commerciale della divisione prodotti di serraggio, ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 19 maggio 2015 (documento 10) e impugnato in data 9 giugno 2015 (documento 13), rassegnando le seguenti conclusioni:

-accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato perché ritorsivo e/o discriminatorio e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma primo della legge numero 300 del 1970 condannandola altresì a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno la somma mensile lorda di euro 5730,97 per il periodo intercorrente



dalla data di comunicazione del licenziamento a quella della effettiva reintegra e comunque la somma minima di euro 28.654,85 lordi pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

-accertare o dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato dalla resistente per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per l'effetto ordinare alla convenuta l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18, commi 4 e 7, della legge numero 300 del 1970 condannandola altresì a corrispondere di titolo di risarcimento del danno la somma mensile lorda di euro 5730,97 per il periodo intercorrente dalla data di comunicazione del licenziamento a quella della effettiva reintegra fino ad un massimo di 12 mensilità pari ad euro 68.771,64 calcolate al tallone mensile di euro 5730,97;

accertare e o dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato dalla società resistente perché non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo e per l'effetto condannare la convenuta ai sensi dell'articolo 18, commi 5e7 della legge numero 300 del 1970 corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'indennità lorda di euro 137 543,28 (pari a 24 mensilità al tallone mensile di euro 5730,97 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 11.461,94 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

-accertare e o dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o invalidità del licenziamento intimato per omessa carente motivazione ovvero per violazione della procedura prevista dall'articolo sette della legge numero 604 del 1966 e per l'effetto condannare la convenuta ai sensi dell'articolo 18 commi 5.06 della legge numero 300 del 1970 a corrispondere al ricorrente titolo di risarcimento del danno l'indennità lorda di euro 68.771,64, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 11.461,94 titolo di indennità sostitutiva del preavviso;

-in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la legittimità del licenziamento, condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 11.461,94 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Condannare la convenuta al versamento dei relativi contributi assistenziale previdenziali con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo".

Con memoria depositata in data 18 dicembre 2015 si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo in via principale di respingere le domande tutte in quanto infondate in fatto e in diritto, in via subordinata di determinare l'effettivo importo eventualmente ancora dovuto dalla datrice di lavoro al ricorrente e in via riconvenzionale ordinare al ricorrente l'immediata restituzione in favore della datrice di lavoro dei beni aziendali ancora in suo possesso.



Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata discussa all'udienza del 27 gennaio 2016, nella quale l'avvocato della resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale di restituzione dei beni aziendali poiché già consegnati alla datrice di lavoro nelle more del giudizio.

Il giudice si è riservato di decidere.

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Il ricorrente ha lamentato il carattere ritorsivo del licenziamento comminatogli.

In particolare ha esposto quanto segue:

- di essere stato convocato dall'amministratore della società convenuta, Signor [redacted] in data 19 maggio 2015, incontro nel quale quest'ultimo lo ha informato della decisione di licenziarlo, proponendo di contestualmente l'instaurazione, dietro accettazione del licenziamento, di un contratto di collaborazione autonoma come consulente;

-di aver ricevuto in tale occasione dal sig. [redacted] una prima bozza del contratto di collaborazione avente ad oggetto *prestazioni di sviluppo delle vendite della divisione prodotti serraggio* (documento 5) con richiesta di sottoscrivere l'accettazione del licenziamento e il nuovo contratto di collaborazione;

-di aver chiesto tempo per valutare la proposta e di aver inviato al sig. [redacted]

il successivo 20 maggio, in attesa della raccomandata, una mail riepilogativa dell'incontro avvenuto il giorno precedente (documento 6);

- che in pari data il signor [redacted] ha risposto alla mail preannunciando l'invio di una nuova bozza del contratto di consulenza e di un verbale di conciliazione in sede sindacale che si sarebbe dovuto firmare entro il successivo lunedì 25 maggio 2015 (documento 6).

- di aver inviato il 22 maggio 2015, dopo aver ricevuto nuova bozza di accordo di collaborazione e bozza di accordo in sede sindacale (documenti 7 e 8), nuova mail al signor [redacted] chiedendo se le sue mansioni come collaboratore sarebbero rimaste le stesse, alla quale quest'ultimo ha risposto che *le tue mansioni e il contenuto del tuo lavoro rimarranno le stesse* (documento 9), allegando lettera di licenziamento poi ricevuta dal ricorrente il successivo 25 maggio 2015;

-di aver inviato il successivo 27 maggio nuova mail per evidenziare i punti critici della proposta e presentare modifiche alla bozza di contratto di collaborazione (documento 11), senza ricevere risposta, fino al 10 giugno 2015, quando a mezzo del consulente esterno ragionier [redacted] è stato nuovamente invitato sottoscrivere il verbale di sede sindacale dietro un incentivo all'esito di euro 7000 (documento 12).

Alla luce dei fatti sopra esposti il ricorrente ha lamentato il carattere ritorsivo del licenziamento a lui comminato, in quanto determinato non dal giustificato



motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento, ma dal suo rifiuto di accettare le condizioni proposte dalla società nell'incontro del 19 maggio 2015. Ha chiesto pertanto di applicare al licenziamento in oggetto l'articolo 18, comma 1, della legge numero 300 del 1970 (come modificata dalla legge numero 92 del 2012 poiché è stato assunto con lettera del 30 gennaio 2015 e decorrenza 2 febbraio 2015).

Il ricorso merita accoglimento in quanto l'esposizione dei fatti proposta dal ricorrente, il cui accadimento non è stato contestato dalla società resistente, risulta confermata dai documenti versati in atti (documenti da 5 a 12). Dalla lettura sinergica dei documenti emerge chiaramente che motivo determinante del licenziamento sia stata la mancata accettazione delle condizioni del contratto di collaborazione, così come proposte nell'incontro del 19 maggio 2015.

Come noto la giurisprudenza ha chiarito che *il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta costituisce l'ingiusta arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (...) con conseguente nullità del licenziamento quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante (cassazione 17.329 del 2012).*

La giurisprudenza ha altresì chiarito che la prova del carattere ritorsivo del licenziamento possa essere fornita anche mediante elementi presuntivi, tali da far ritenere che l'intento di rappresaglia abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva del recesso (in tal senso Cassazione 14319 del 2013). Infatti la Corte ha precisato *che il licenziamento che, per quanto formalmente intimato per giustificato motivo oggettivo, risulti essere stato adottato per ragioni di carattere ritorsivo, la cui prova può essere anche desunta da una valutazione presuntiva fondata su indizi gravi precisi e concordanti, deve essere dichiarato nullo, in quanto sorretto da un motivo illecito determinante con conseguente applicazione del regime della tutela reale (Cassazione 24347 del 2010).* Secondo i principi sopra riportati pertanto la natura ritorsiva del licenziamento può essere accertata anche sulla base di una prova per presunzioni in relazione alla quale i requisiti di idoneità gravità e concordanza possono ritenersi sussistenti allorché il fatto ignoto sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile secondo la comune esperienza.

Nel caso di specie sussistono tali indizi gravi, precisi e concordanti, ove si consideri che la lettera di licenziamento è datata 19 maggio 2015 ed è stata inviata per posta in data 20 maggio 2015, quando erano in corso le trattative per la conclusione del contratto di collaborazione, con reiterata richiesta del datore di lavoro di sottoscrivere un accordo in sede sindacale per rinuncia all'opposizione al licenziamento e quale condizione per l'instaurazione di un rapporto di collaborazione (vedasi in particolare documenti 6 e 9).

In particolare in data 20 maggio 2015 contestualmente all'invio della lettera di



licenziamento, la datrice di lavoro in persona del dottor ' ha inviato e-mail del seguente tenore letterale: *"certamente Domattina entro le 10 riceverai a mezzo e-mail il contratto di consulenza che già hai in mano con dei perfezionamenti e verbale di conciliazione. Vedilo con il tuo commercialista e se hai dei punti su cui discutere fammi sapere, tieni conto che al massimo entro lunedì dobbiamo trovarci per firmare. Ciao ti saluto cordialmente.*

Da quanto sopra risulta pertanto che la sottoscrizione del contratto di consulenza era subordinata al perfezionamento del verbale di conciliazione e che in effetti era insussistente il motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento *riorganizzazione ristrutturazione aziendale che obbliga la società privarsi della sua figura*, tanto che lo stesso , nella mail inviata il 22 maggio 2015 ha dichiarato *le tue mansioni e il contenuto del tuo lavoro rimarranno le stesse.*

In altre parole dai documenti sopra riportati emerge la prova della natura ritorsiva del licenziamento in quanto irrogato per motivi di rappresaglia dovuti alla mancata accettazione della sottoscrizione da parte del ricorrente del verbale di accordo sindacale per la rinuncia ad ogni azione inerente il licenziamento e dal rifiuto della sottoscrizione del contratto di collaborazione. Nel caso di specie il licenziamento è stato comminato contestualmente alla proposta di sottoscrizione del verbale di accordo sindacale e del nuovo contratto di collaborazione, inoltre per stessa dichiarazione dell'Amministratore Delegato le attività e le mansioni svolte dal ricorrente sarebbero rimaste invariate anche in caso di collaborazione, per cui risulta smentito il giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento.

Alla luce di quanto sopra risulta chiaro che il licenziamento impugnato è nullo in quanto determinato da un motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile.

Ciò premesso la tutela deve essere individuata in quella prevista dall'articolo 18 commi primo e secondo, legge numero 300 del 1970 nella formulazione di cui alla legge 92 del 2012.

La società convenuta pertanto deve essere condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in favore di quest'ultimo di un indennizzo commisurato alla retribuzione globale di fatto (di euro 5.730,97) dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegra, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sugli importi annualmente rivalutati, dalle scadenze dei rispettivi pagamenti al saldo ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Non emergono allo stato somme percepite da parte del lavoratore da sottrarsi a titolo di *aliunde perceptum*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.



PQM

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- 1.-dichiara nullo il licenziamento comunicato al ricorrente in data 19 maggio 2015;
- 2.- ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con le mansioni precedentemente svolte o altre equivalenti e la condanna a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto mensile (di euro 5.730,97) dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegra, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sugli importi annualmente rivalutati, dalle scadenze dei rispettivi pagamenti al saldo ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- 3.- condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate nella somma di complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Dichiara l'ordinanza immediatamente esecutiva.

Si comunichi.

Monza, 3.2.2016

Il giudice

Francesca Capelli

